



# COMUNE DI TAVERNA

Provincia di Catanzaro



## Piano Strutturale Comunale

DOCUMENTO DEFINITIVO

Elaborato

**A 4**

*Piano del Rumore*

Scala

PROGETTISTI

Arch. Attilio Mazzei  
Geol. Ida Corea  
Dott. Agron. Francesco Vacalà

Collaboratori :  
Carlo Mazzei  
Ing. Luca V. Rotundo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
di CATANZARO  
Architetto  
**ATTILIO  
MAZZEI**  
iscritto all'Albo  
col. N. 331

Il Sindaco

*Ing. Eugenio Canino*

Il R.U.P.

*Ing. Marco Borello*



## INDICE

1. GENERALITÀ.....	3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
3. DEFINIZIONI.....	4
3.1 Definizione classi D.P.C.M. 1/3/91.....	4
3.2 Definizione fasce di esenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie.....	5
4. COMPETENZE DEL COMUNE.....	6
5. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	7
5.1 FASE A) – Individuazione delle aree in classe I (aree protette).....	7
5.2 FASE B) – Individuazione delle aree in classe II (aree destinate ad uso prettamente residenziale).....	7
5.3 FASE C) – Individuazione delle aree in classe III.....	8
5.4 FASE D) – individuazione delle aree in classe IV.....	8
5.5 FASE E) – individuazione delle aree in classe V.....	8
5.6 FASE F) – Individuazione delle aree in classe VI.....	8
6. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE – Prime Regole.....	9
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI.....	16
TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.....	16
TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE.....	17
TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI.....	19
TITOLO VII - RISANAMENTO.....	22
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	23

Il Sindaco  
Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico  
Arch. Attilio Mazzei

## 1. GENERALITÀ

Il presente documento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni legislative statali e regionali in materia di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo urbano e periurbano.

La finalità delle norme previste mirano alla tutela dell'ambiente esterno e degli abitativi delle alterazioni conseguenti al rumore prodotto dalle attività umane, nonché di salvaguardia del benessere delle persone in relazione all'inquinamento acustico dei suddetti ambienti, attraverso l'adozione di misure di prevenzione per tutto il territorio comunale e di eventuali successive misure di risanamento delle aree acusticamente inquinate.

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

I principali riferimenti legislativi da assunti per la definizione del presente Piano sono:

- Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Legge Regionale 19.10.2009 n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria."
- Legge Regionale 16.4.2002 n.19 "Legge Urbanistica della Calabria – Norme per la tutela, governo ed uso del territorio".
- D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i.
- D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La Legge n. 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", all'art. 6, prevede l'obbligo della classificazione acustica del territorio comunale, che consiste nell'assegnazione a ciascuna porzione omogenea del territorio, di una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. 01/03/1991, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione urbanistica del territorio stesso.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

La definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i livelli di attenzione (superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di Risanamento Comunale), sia i limiti massimi di immissione, riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, sia i livelli di emissione, riferiti al rumore prodotto da ogni singola sorgente.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico.

L'art. 10 della L.R. 34/2009 stabilisce espressamente (ai commi 1 e 2) :

1. *I Comuni verificano la coerenza ed assicurano il coordinamento delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria».*

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

2. *Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 6, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.*

### **3. DEFINIZIONI**

#### **Classi acustiche - Limiti di rumore - Fasce di esenzione**

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi già previste dal DPCM 1/3/91. Il D.P.C.M. 14/11/1997 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" stabilisce i limiti massimi dei valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità (v. tabella pagina seguente).

#### **3.1 Definizione classi D.P.C.M. 1/3/91**

##### **Classe I Aree particolarmente protette.**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, zone ZPS.

*(dBA 50 diurno 40 notturno)*

##### **Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

*(dBA 55 diurno 45 notturno)*

##### **Classe III Aree di tipo misto.**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

*(dBA 60 diurno 50 notturno)*

##### **Classe IV Aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

*(dBA 65 diurno 55 notturno)*

##### **Classe V Aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

*(dBA 70 diurno 60 notturno)*

##### **Classe VI Aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

*(dBA 70 diurno 70 notturno)*

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

### **Emissione**

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. e).

### **Immissione**

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. f.); negli ambienti abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale - D.P.C.M. 14/11/1997 art.4.

### **Attenzione**

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. g).

### **Qualità**

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge - L 447/95 art. 2 comma 1 lett. h).

Tabella: limiti massimi del livello equivalente di pressione sonora (dBA) in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio secondo il DPCM 14/11/1997.

Classe	Descrizione	Valore Emissione diurno - notturno	Valore Immissione diurno - notturno	Valore Qualità diurno - notturno
I	Aree particolarmente protette	45 - 35	50 - 40	47 - 37
II	Aree prevalentemente residenziale	50 - 40	55 - 45	52 - 42
III	Aree di tipo misto	55 - 45	60 - 50	57 - 47
IV	Aree di intensa attività umana	60 - 50	65 - 55	62 - 52
V	Aree prevalentemente industriali	65 - 55	70 - 60	67 - 57
VI	Aree esclusivamente industriali	65 - 65	70 - 70	70 - 70

### **3.2 Definizione fasce di esenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie**

Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona.

Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, per esse la fascia di pertinenza è stata fissata, dal Comune, in 30 ml dall'asse stradale.

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

Tab. 2 Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica e limiti per infrastrutture stradali di nuova realizzazione.

Tipo di Strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo DM 5/11/01 - Nome funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in metri	Valori limite di immissione			
			Scuole , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Tempi di riferimento			
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A Autostrada		250	50	40	65	55
B Extraurbana principale						
C Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150				
D Urbana di scorrimento		100				
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 Novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art.6 comma 1 lettera a) della Legge n.447 del 1995.			
F Locale						

#### 4. COMPETENZE DEL COMUNE

Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti (art.6 della Legge Quadro 447/95 ed art. 4 L.R. n.34 del 19.10.2009):

- La classificazione del territorio comunale;
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici adottati;
- L'adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

- L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Tutte le attività sopra elencate sono esercitate dai Comuni seguendo le direttive fornite dalle leggi Regionali (art. 4 della Legge Quadro 447/95).

I Comuni, inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (art. 6, comma 2); i Comuni il cui territorio presenti un particolare interesse paesaggistico - ambientale possono stabilire limiti di esposizione inferiori a quelli fissati dalla legge, secondo le direttive fornite dalle leggi regionali.

## 5. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

La suddivisione del territorio comunale è avvenuta con il seguente procedimento ed è documentato nelle tavole Allegate:

### 5.1 FASE A) – Individuazione delle aree in classe I (aree protette):

in tale zona rientrano i villaggi silani a diretto contatto con il **Parco Nazionale della Sila** per cui la principale fonte di inquinamento acustico deriva dal traffico veicolare e da eventuali manifestazioni in luogo pubblico.

La principale arteria che collega Taverna al territorio montano è la S.S. 179 dir che è classificabile come strada di tipo D e per cui si prescrive come previsto nella Tab. 2 una fascia di pertinenza acustica di 100 m.

Appartengono inoltre a tale area le zone interne al centro abitato di Taverna che si estendono intorno a quegli edifici "più sensibili" all'inquinamento quali asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, casa famiglia e polo sanitario.

Al fine di limitare l'incidenza del rumore prodotto dal traffico si dovranno prevedere in prossimità degli edifici sensibili interventi di diversa natura riguardanti:

- la sostituzione del fondo stradale tradizionale, soprattutto per quei tratti posti in curva e a forte pendenza, con un tipo di asfalto fonoassorbente - drenante del tipo "splittmastix";
- la protezione delle aree del parco, poste a minore distanza dalle arterie di traffico veicolare, con barriere acustiche realizzate con metodi e materiali naturali (biomuri o barriere in legno con terrapieni);
- l'eventuale riduzione della velocità di marcia;
- l'adeguamento per le costruzioni esistenti e l'adozione per le nuove costruzioni di accorgimenti costruttivi mirati all'insonorizzazione degli edifici.

### 5.2 FASE B) – Individuazione delle aree in classe II (aree destinate ad uso prettamente residenziale):

La nuova zonizzazione del Piano individua un'area, posta a Nord-Ovest rispetto al centro urbano di Taverna, a cui è stata assegnata la destinazione di Ambito per il Nuovo Insediamento e quindi a carattere prettamente residenziale, comprese le aree turistico ricettive presenti e previste nel PSC.

La zona che si sviluppa su un fianco di un crinale è attraversata da una strada locale che serve l'intera area ed è caratterizzata da una forte pendenza e ricorrente presenza di tratti in curva. Gli interventi che si propongono per la riduzione dell'impatto acustico sono:

- la sostituzione del fondo stradale tradizionale, soprattutto per quei tratti posti in curva e a forte pendenza, con un tipo di asfalto fonoassorbente - drenante del tipo "splittmastix";

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

- l'adeguamento per le costruzioni esistenti e l'adozione per le nuove costruzioni di accorgimenti costruttivi mirati all'insonorizzazione degli edifici.
- la costituzione di fasce alberate lungo la strada come elemento di filtro acustico per il rumore proveniente dal traffico veicolare. In presenza di viali già alberati si potranno migliorare le condizioni di mitigazione dell'inquinamento acustico inserendo fra la chioma ed il terreno una siepe di 2 metri di altezza.

### **5.3 FASE C) – Individuazione delle aree in classe III:**

In tale zona rientra il centro urbano di Taverna ad esclusione di quelle aree indicate come zona di classe I. I principali fattori di inquinamento acustico derivano da sorgenti di tipo lineari ovvero dal traffico veicolare provocato dalle emissioni sonore del motore e dal rotolamento delle ruote.

Per quanto riguarda il rumore emesso da sorgenti puntuali, questi sono individuabili con eventuali attività temporanea rumorosa sia essa riguardante l'esecuzione di lavori, manifestazioni o spettacoli in luogo pubblico.

In particolare gli accorgimenti proposti alla riduzione del rumore sono:

- la sostituzione del fondo stradale tradizionale, soprattutto per quei tratti posti in curva e a forte pendenza, con un tipo di asfalto fonoassorbente - drenante del tipo "splittmastix";
- l'eventuale riduzione della velocità di marcia;
- l'adeguamento per le costruzioni esistenti e l'adozione per le nuove costruzioni di accorgimenti costruttivi mirati all'insonorizzazione degli edifici.
- In presenza di viali già alberati si potranno migliorare le condizioni di mitigazione dell'inquinamento acustico inserendo fra la chioma ed il terreno una siepe di 2 metri di altezza.

### **5.4 FASE D) – individuazione delle aree in classe IV:**

Non sono state individuate zone ascrivibili a tale classe

### **5.5 FASE E) – individuazione delle aree in classe V:**

Sono state individuate zone ascrivibili a tale classe le Z.T.O esistenti e previste per l'inserimento di attività prevalentemente artigianale-industriale.

### **5.6 FASE F) – Individuazione delle aree in classe VI:**

Non sono state individuate zone ascrivibili a tale classe

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

## 6. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE – Prime Regole .

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art. 1 - Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento, specificamente redatto in applicazione della L. 447/95, art. 6, comma 1, lettere e) ed h), della L.R. 21/99, art. 7 ed in generale del D.P.C.M. 14.11.1997, disciplina al titolo II le attività rumorose a carattere temporaneo in grado di turbare la quiete pubblica e privata ed il riposo delle persone.
2. Dal presente regolamento restano escluse, in linea generale e salvo quanto disposto al successivo comma 3, le attività a carattere permanente che operino nella fascia oraria diurna e/o notturna, che devono rispettare i limiti di zona di emissione ed immissione definiti nel piano di classificazione acustica del territorio comunale e che il PSC propone;
3. Nel presente regolamento vengono altresì disciplinate ai titoli III,IV,V alcune specifiche attività rumorose, anche a carattere non temporaneo, di particolare rilevanza dal punto di vista acustico e nei riguardi della tutela della popolazione all'esposizione ai rumori.
4. Dal presente regolamento restano escluse le attività rumorose nell'ambito di un condominio o ovunque prevalga la disciplina privatistica o la regolazione pattizia dei rapporti condominiali o tra privati e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblicistica intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i privati disciplinanti situazioni concernenti la salvaguardia della salute in generale al cui regolamento anche i rapporti privati devono tendere e attenersi.

#### • TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

##### *Art. 2 - Definizione*

1. Si definisce attività rumorosa temporanea o a carattere temporaneo qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni provvisorie.
2. Sono da escludersi dalla definizione di cui al comma 1 le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano, in linea generale, nel campo di attività disciplinate dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 215/99.

#### ○ SEZIONE I - CANTIERI EDILI O SIMILARI

##### *Art. 3 - Utilizzo macchinari ed impianti nei cantieri*

1. Le macchine e gli impianti in uso nei cantieri edili o similari devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, devono possedere la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità (cfr. D. Lgs. 262/02).
2. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine ed impianti in cantiere (es. carterature, barriere acustiche, corrette ubicazioni dei macchinari e delle lavorazioni rumorose nei confronti dei ricettori, ecc.).
3. Gli avvisatori acustici di cantiere potranno essere usati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

*Art. 4 - Orari per i cantieri rumorosi*

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o similari sono consentiti nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: feriali (escluso il sabato pomeriggio dalle ore 12.00 in poi);

ORARI: 7:00 – 19:00

- nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

- nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi all'interno di locali posti nello stesso fabbricato nel quale siano presenti ricettori (appartamenti e/o uffici) sono consentiti nei giorni indicati al comma 1 e negli orari seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o similari (anche interventi di potatura ed abbattimento piante) sono consentiti, previa opportuna informazione alla cittadinanza interessata effettuata con congruo anticipo e con le modalità ritenute più efficaci, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: tutti i giorni feriali;

ORARI: dalle ore 7.00 alle ore 19.00. (20:00 nel periodo estivo)

4. Qualora lo impongano effettive esigenze di sicurezza e/o viabilità, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o similari sono consentiti anche nei giorni festivi ed al di fuori degli orari sopra indicati. In tali casi la cittadinanza dovrà essere informata con congruo anticipo e con le modalità ritenute più efficaci.

5. Qualora si renda necessario il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche, elettriche, condotte idriche, fognarie, rete gas, viabilità ecc.) o si verificino situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa automaticamente deroga a giorni, orari ed adempimenti previsti nel presente regolamento.

*Art. 5 - Limiti acustici massimi per i cantieri rumorosi*

1. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse (macchine, impianti e lavorazioni di cantiere) e con riferimento alla classificazione operata dal piano di classificazione acustica comunale sono:

- in zona I: 60 dB(A);

- in zona II, III, IV e V: 65 dB(A);

- in zona VI: 75 dB(A).

Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

2. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.

3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A), espresso come al comma 1, all'interno dei locali dove si eseguono i lavori: dovranno pertanto essere usati macchinari moderni ed a norma. Dovrà anche essere rispettato il limite di 45 dB(A), espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, misurato a finestre chiuse all'interno degli ambienti abitativi limitrofi.

*Art. 6 - Autorizzazioni e deroghe per i cantieri rumorosi*

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nell'ambito dei cantieri edili o similari che rispettino i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti della sezione 1 del titolo II del presente regolamento, non necessitano di autorizzazione particolare, a condizione che il cantiere non abbia una durata superiore a 15 giorni lavorativi (anche non consecutivi), da comunicare preventivamente agli interessati da parte dell'esecutore.
2. Se il responsabile di cantiere, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari o la durata precedentemente indicati dovrà far pervenire al dirigente dell'U.T.C. competente, specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di redazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche e comunicata agli interessati da parte dell'esecutore.
3. L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte, o quando esistono particolari situazioni che ne impediscano il rilascio.
4. Nel caso in cui un cantiere operi in regime di deroga, la durata complessiva delle attività rumorose, i giorni e gli orari di lavoro autorizzati dovranno essere resi noti agli abitanti limitrofi al cantiere con avviso ben visibile da apporsi quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.
5. Nel caso di cantieri edili o similari (anche per manutenzione di aree verdi, canali e fossati) ove operino direttamente l'Amministrazione Comunale e le società da essa controllate o le Società/Imprese da queste formalmente incaricate con l'inizio lavori - verbale vengono automaticamente concesse le autorizzazioni in deroga per il mancato rispetto dei limiti acustici, giorni, orari e durata delle attività rumorose. Resta fermo comunque l'obbligo di formare ed informare il personale operante circa le problematiche acustiche, anche con specifico riferimento alle aree circostanti la zona di cantiere e di adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumorose le attività di cantiere e l'uso delle macchine e degli impianti, nonché l'obbligo di informazione di cui al comma 4, a meno di attività di manutenzione ordinaria programmata.
6. L'ufficio comunale competente, qualora vi siano particolari situazioni rilevate anche da segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare o limitare l'autorizzazione in deroga, di impartire eventuali prescrizioni e/o di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, anche nei casi previsti dal presente articolo.

## o SEZIONE 2 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

### *Art. 7 - Definizioni*

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e similari che, per la loro buona riuscita, necessitino dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc.).

Il Sindaco  
Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico  
Arch. Attilio Mazzei

2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, disciplinate nello specifico dall'art. 12, anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata.

3. Qualsiasi manifestazione o festa o similare si protragga per un periodo superiore a 16 giorni non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 11, salvo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo.

*Art. 8 - Siti per le manifestazioni temporanee rumorose*

1. Le attività di cui all'art. 7 potranno svolgersi nei luoghi indicati dai proponenti previa autorizzazione della A.C.

*Art. 9 - Orari per le manifestazioni temporanee rumorose*

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: tutte le giornate feriali e festive dell'anno;

ORARI:

- nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;

- nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.

*Art. 10 - Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose*

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal piano di classificazione acustica comunale:

- in zona I: 65 dB(A);

- in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);

- in zona VI: 75 dB(A).

Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

2. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.

3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A), espresso come al comma 1, all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione: dovrà pertanto essere utilizzata strumentazione moderna ed a norma. Inoltre la realizzazione della manifestazione è consentita previa verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o della documentazione tecnica attestante quanto sopra (cfr. D.P.C.M. 5.12.1997). L'ufficio comunale competente si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui sopra e di impartire prescrizioni atte a moderare la rumorosità dell'evento.

4. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 (ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

*Art. 11 - Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose*

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti circa la classificazione acustica imposta in Tab. 1 e 2 non necessitano di autorizzazione particolare a condizione che la loro durata massima sia di 16 giorni anche non consecutivi.
2. Se l'organizzatore della manifestazione, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire al dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di redazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.
3. Le richieste di deroga per le manifestazioni temporanee rumorose che si protraggano oltre le ore 24.00 dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato.
4. L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.
5. Alle manifestazioni temporanee rumorose organizzate dall'Amministrazione ed autorizzate dalla giunta comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate dall'Amministrazione o società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione Comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata. L'ufficio comunale competente si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
6. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es. campionato di calcio, di rugby, corse ippiche, di atletica, ecc.) può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo, ne venga fatta richiesta al dirigente competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'ufficio comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
7. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee autorizzate dalla A.C. non necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga al presente regolamento purché sia trasmessa all'ufficio comunale competente, entro 7 giorni dalla data prevista per la manifestazione, copia della richiesta di autorizzazione all'accensione dei fuochi inviata, a cura del proponente, alla Stazione dei Carabinieri di Taverna, pulendo l'area necessaria per evitare incendi e disponendo di polizza assicurativa o atto unilaterale d'obbligo (stilato nelle forme di legge) per la copertura degli eventuali danni scaturenti dall'accensione dei fuochi. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
8. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 3.00 del 1° gennaio.

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

9. Considerata la particolarità dell'ultimo giorno di Carnevale ("martedì grasso") il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortei: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 22.00 dello stesso giorno.

10. Le manifestazioni temporanee rumorose quali raduni e sfilate di auto, moto storiche e similari, autorizzate dalla A.C., sono consentite negli orari di cui all'art. 9 qualora vengano rispettati i seguenti vincoli:

- il transito dev'essere limitato entro le mura cittadine ad una lunghezza massima di percorso di 1.500 m.;
- obbligo di spegnimento dei motori durante le soste;
- devono essere evitate accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento motori, manifestazioni acustiche rumorose non consentite dal nuovo Codice della strada e dall'art. 16 del presente regolamento.

11. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.

12. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.

13. Nel caso di particolari situazioni rilevate anche da segnalazioni e lamentele dei cittadini, il dirigente dell'ufficio competente si riserva di revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione, anche nei casi previsti dal presente articolo.

#### *Art. 12 - Attività di intrattenimento e svago in pubblici esercizi*

1. Gli esercenti di pubblici esercizi che intendano svolgere una nuova attività di intrattenimento e svago (trattenimenti musicali dal vivo, con disc jockey, apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori all'interno dei locali di esercizio, serate a tema, ecc.) all'interno dei locali in cui ha luogo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e senza alcun allestimento e/o modifica dei locali, devono presentare all'ufficio comunale competente una denuncia di inizio attività (DIA) secondo il modello predisposto in cui lo stesso esercente dichiara di rispettare i seguenti vincoli:

- nell'esercizio dell'attività devono essere rispettati i limiti acustici di legge anche stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale e, comunque, l'uso di strumenti o riproduttori di suoni ed altoparlanti all'interno dei locali deve essere condotto con moderazione in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- se nell'esercizio dell'attività, si prevede che non verranno rispettati i limiti acustici di cui al punto precedente, alla DIA dovrà essere allegata una relazione previsionale di impatto acustico dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica da sottoporre al parere dell'Ufficio comunale competente, contenente l'indicazione delle misure e dei tempi previsti per eliminare le emissioni acustiche disturbanti o riportarle entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- il volume sonoro deve comunque essere contenuto in modo tale da consentire la corretta e non pericolosa audizione nell'area dell'esercizio anche quando sia di richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;
- l'attività di intrattenimento deve cessare entro le ore 24.00 in estate e le ore 22 nel periodo invernale per come definito dall'art.4, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato: in tal caso, il sistema di insonorizzazione va attestato tramite perizia giurata redatta da un tecnico competente in acustica. L'attività di intrattenimento potrà essere protratta fino all'orario di chiusura dell'esercizio qualora, avuto riguardo alla particolare ubicazione dell'esercizio stesso rispetto agli

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

insediamenti abitativi limitrofi, la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.

2. La relazione previsionale di impatto acustico di cui al comma 1, deve tra l'altro comprendere:

a) una planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature rumorose utilizzate;

b) una relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:

- i valori di livello equivalente di pressione sonora indotti nell'ambiente esterno ed all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di intrattenimento;

- la situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni o siti sensibili e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte;

- l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona ed il relativo incremento di rumore ambientale nonché l'indicazione delle misure che verranno adottate per limitarlo.

3. Sia nel caso di attività già in essere, che nell'ipotesi di ampliamenti, modifiche, potenziamenti delle strutture edilizie o delle attrezzature rumorose impiegate, se si verificano lamentele da parte dei cittadini, l'ufficio comunale competente ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una relazione di impatto acustico dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica.

4. L'ufficio comunale competente esprime il proprio parere sui vari documenti tecnici di cui al comma 2 lett. a,b,c e si riserva la facoltà di impartire eventuali prescrizioni in merito. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini il dirigente dell'ufficio comunale competente si riserva di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la sospensione o la limitazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago. La riattivazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nei documenti tecnici o prescritti dall'ufficio comunale competente.

5. Chi gestisce le attività di intrattenimento dovrà inoltre attivarsi affinché l'impatto ambientale dell'esercizio pubblico rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona. E' prescritto che l'interessato adotti gli accorgimenti di seguito indicati:

- metta in atto un adeguato servizio, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, volto a garantire il normale andamento dell'attività sia all'interno dell'esercizio che nelle immediate vicinanze del locale, a prevenire i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli ed al vociare degli avventori richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'ordine;

- metta in atto delle misure volte a prevenire gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati.

- dà comunque comunicazione almeno 7 giorni prima al comando comunale dei VV.UU.

#### *Art. 13 - Pubblici esercizi confinanti con spazi abitativi e/o con utilizzo di plateatici*

1. Gli esercizi che effettuano od intendano effettuare la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività rumorose complementari ma che confinino con spazi abitativi e/o che esercitino l'attività su plateatici limitrofi a spazi abitativi devono garantire che il rumore prodotto dall'attività (interna ed esterna) sia contenuto entro i limiti di legge, anche mediante:

a) verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o verifica della relativa documentazione tecnica attestante ciò (D.P.C.M. 5.12.1997);

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

b) adozione di misure strutturali e gestionali per impedire che il rumore connesso all'attività (emissioni da impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti acustici previsti da normativa.

2. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui al punto a) del comma 1 e la redazione di una relazione di impatto acustico o una relazione di previsione di impatto acustico per le nuove attività, a firma di un tecnico competente in acustica, sulle quali l'ufficio si esprime e si riserva di impartire eventuali prescrizioni. Nel caso di lamentele dei cittadini il dirigente dell'ufficio comunale competente si riserva di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nelle relazioni di cui sopra o prescritti dall'Ufficio comunale competente.

3. E' inoltre auspicabile che l'interessato adotti gli accorgimenti di cui all'art. 12, comma 5, del presente regolamento affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

### ***TITOLO III - DISCOTECHES, SALE DA BALLO, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI***

#### *Art. 14 - Limiti acustici massimi*

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati anche se non autorizzati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i livelli acustici massimi non derogabili previsti dal D.P.C.M. 215/99 ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

#### *Art. 15 - Documentazione richiesta*

1. Fermi restando tutti gli oneri previsti in capo al gestore delle attività di cui al presente titolo stabiliti dal D.P.C.M. 215/99, la domanda di nuova licenza di esercizio per le strutture di cui al presente titolo, deve contenere una idonea relazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, da sottoporre al parere dell'ufficio comunale competente che ha facoltà di imporre eventuali prescrizioni in merito.

2. Sia nel caso di attività già in essere, che nell'ipotesi di ampliamenti, modifiche, potenziamenti delle strutture edilizie o delle attrezzature rumorose impiegate, se si verificano lamentele da parte dei cittadini, l'ufficio comunale competente ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una relazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, sulla quale si esprime con proprio parere e si riserva di impartire prescrizioni e di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti dall'ufficio comunale competente.

3. E' prescritto che i responsabili delle attività di cui al presente titolo adottino le misure di cui all'art. 12, comma 5, del presente regolamento affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

### ***TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI***

#### *Art. 16 - Disciplina delle attività rumorose legate al traffico veicolare*

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera f) della L. 447/95 e fatto comunque salvo quanto sancito dal nuovo Codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso, per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico stradale, sono previsti i seguenti divieti:

- è vietato far funzionare il motore a veicolo fermo nei centri abitati ed in sosta, qualora la sosta si protragga oltre 1 minuto;
- è vietato eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- è vietato eseguire operazioni di carico e scarico a motore acceso ed al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- è vietato trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli acusticamente in modo adeguato;
- è vietato utilizzare ad alto volume apparecchi radio od altri strumenti per la riproduzione di suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- è vietato attivare, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari.

#### **TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE**

##### *Art. 17 - Macchine da giardinaggio con motore a scoppio e similari*

1. L'utilizzo di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (tagliaerba, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, soffiatori d'aria, ecc.) è consentito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Il sabato, la domenica ed altri giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti e devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

##### *Art. 18 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità e vendita*

1. La pubblicità sonora, anche prodotta con utilizzo di altoparlanti allestiti su veicoli, emessa comunque a volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica, è consentita:

- a) fuori dai centri abitati tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
- b) entro i centri abitati solo nei giorni feriali e negli stessi orari di cui alla lettera a).

2. E' vietata la pubblicità sonora nel centro storico delimitato dalle mura cittadine e nelle piazze, strade e vie adiacenti alle scuole, case di cura, di riposo e similari.

3. Può essere richiesta all'Ufficio comunale competente specifica e motivata deroga ai giorni, orari e luoghi di cui ai commi precedenti, con un anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento pubblicitario di almeno 7 giorni.

4. Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è eccezionalmente consentito usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

5. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 21.00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi portatili di amplificazione della voce. Se, connesse a queste, si

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

svolgono manifestazioni musicali, queste ultime soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.

6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 130/75.

*Art. 19 - Utilizzo di dispositivi acustici antifurto, fischi e sirene*

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 (dieci) minuti primi, anche se il segnale è intermittente e questo non deve essere percepibile oltre il raggio di 250 metri dalla sorgente rumorosa. Tali disposizioni valgono in generale anche per altri sistemi di allarme con emissione di fischi e sirene, fatte salve più restrittive normative tecniche di sicurezza.

2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal nuovo Codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso, i dispositivi acustici antifurto installati negli autoveicoli, devono produrre un'emissione rumorosa intermittente e tale da non superare in ogni caso la durata massima di 3 (tre) minuti.

Negli stabilimenti industriali e nei cimiteri l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro o di chiusura e apertura dei locali ; le segnalazioni sonore dovranno essere di breve durata, comunque non superiore a 10 (dieci) secondi ed entro i limiti di emissione acustica stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale.

I segnali sonori di cui ai commi precedenti del presente articolo non debbono potersi confondere con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o delle Forze dell'ordine.

*Art. 20 - Autolavaggi*

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (es.: aspiratori d'aria, lance d'acqua e d'aria ad alta pressione, compressori, phon, spazzole rotanti, elettroventilatori, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi manuali o automatici e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, è consentito, nel rispetto dei limiti acustici di legge, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: feriali;

ORARI:

- nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00;

- nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2. Il gestore adotterà tutte le precauzioni per rendere meno rumorosa possibile l'attività, anche predisponendo un regolamento interno ben visibile agli utenti che limiti i rumori disturbanti prodotti dal vociare, dall'uso di impianti autoradio, dalla chiusura delle portiere dei veicoli, dalla movimentazione ed utilizzo delle attrezzature, ecc..

3. Se il titolare dell'attività ritiene di superare i limiti acustici di legge e/o gli orari indicati al comma 1 dovrà indirizzare al dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il dirigente competente rilascia l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere delle prescrizioni quali la redazione di una relazione di impatto acustico dell'attività che sarà valutata dall'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di lamentele, si riserva la facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una relazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, sulla quale si esprimerà con proprio parere, di impartire prescrizioni e di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

disturbante e di vincolare la riattivazione dell'attività rumorosa alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti dall'ufficio stesso.

*Art. 21 - Altre attività rumorose*

1. I titolari delle attività di lavanderia anche self-service, sale giochi, phone center, internet point e similari, potenzialmente disturbanti dal punto di vista acustico, devono:

a) verificare che i locali nei quali viene esercitata l'attività siano strutturati in modo tale che i rumori prodotti all'interno non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone, in particolare nei confronti degli ambienti confinanti (cfr.: D.P.C.M. 5.12.1997);

b) verificare che i macchinari, i dispositivi e gli impianti utilizzati siano conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale;

c) attivarsi affinché i clienti ed in generale i frequentatori dei locali sedi delle attività, non arrechino disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone residenti nelle vicinanze.

2. L'ufficio comunale competente si riserva di richiedere la documentazione attestante le verifiche di cui al comma 1 e di impartire eventuali prescrizioni.

3. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini l'ufficio comunale competente ha facoltà di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa di cui al comma 1 e di vincolare la riattivazione dell'attività stessa all'esito favorevole delle verifiche previste o alla realizzazione degli interventi di mitigazione acustica necessari per rientrare nei limiti di legge.

4. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice civile e dal Codice penale, sono vietate le grida e gli urli inconsulti, i giochi ed i mestieri girovaghi particolarmente rumorosi, l'uso, oltre i limiti della normale tollerabilità o con disturbo della quiete pubblica o del pubblico riposo, di strumenti musicali ovvero di strumenti radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc..

5. E' vietato istigare gli strepiti di animali, come l'abbaiare dei cani, o non cercare di impedirli comunque nel massimo rispetto degli animali stessi.

6. Le attività sportive particolarmente rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro al volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dall'ufficio competente, tenendo conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività, previa specifica richiesta da parte degli interessati all'ufficio comunale competente.

## **TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI**

### *Art. 22 - Ordinanze*

1. Ordinanza contingibili ed urgenti : Ai sensi dell'Articolo 9 della legge 26 Ottobre 1995 n.447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

2. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore oltre i limiti acustici, orari e/o durata prescritti nel presente regolamento o nelle vigenti norme di legge, il sindaco o il dirigente dell'ufficio comunale competente, ognuno per quanto dovuto, previo accertamento fonometrico, con propria ordinanza provvedono a limitare o sospendere l'uso della sorgente

Il Sindaco

Il Tecnico

Ing. Eugenio Canino

Arch. Attilio Mazzei

sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure, a sospendere l'intera attività, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

3. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza del sindaco su proposta dell'ufficio comunale competente:
  - i limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario d eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
  - particolari prescrizioni finalizzate all'abbattimento o contenimento delle emissioni sonore legate all'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività e, comunque, tutto quanto sia finalizzato alla tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica e del riposo delle persone.

*Art. 23 - Misurazioni e controlli*

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, anche utilizzate nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente nazionale e quanto previsto dall'art. 25 della L.R.34/09.
2. L'attività di misurazione fonometrica, su disposizione dell'Ufficio comunale competente, è demandata ai Dipartimenti dell'A.S. e/o consulenti nominati dall'A.C. competenti ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/09, salvo quanto disposto all'art. 24.
3. L'attività di vigilanza e controllo è demandata per quanto di competenza dell'A.S.-ARPACal – laboratori privati - UTC e al corpo di Polizia locale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.
4. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Cal) e dei dipartimenti di cui all'art. 23 del presente Regolamento.  
Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 447/95 il Comune è tenuto ad esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
  - a. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - b. delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - c. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze del Comune
  - d. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'art.8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.
  - e. è facoltà del Comune avvalersi del supporto di tecnici competenti in acustica ambientale per le operazioni di controllo e rilevazione. Durante i controlli, tali tecnici sono affiancati da personale della Polizia Municipale.
  - f. a seguito di segnalazioni e/o di esposti pervenuti al Comando di Polizia Municipale, che provvederà ad effettuare un primo accertamento dello stato dei luoghi, ovvero su iniziativa del Comune, in relazione a situazioni di presunto inquinamento acustico, il Dirigente o il Responsabile del settore comunale competente richiede il supporto degli enti di cui all'art.23, affiancati dalla Polizia Municipale - per lo svolgimento dei sopralluoghi e degli accertamenti strumentali necessari. Qualora, sulla base dei verbali attestanti i risultati delle

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

indagini svolte, risulti verificato il superamento dei limiti vigenti, il Sindaco emette ordinanza nei confronti dei titolari delle attività o delle sorgenti comprendente:

- comunicazione degli accertamenti svolti, allegando copia della relativa documentazione;
- intimazione di procedere alla rimozione delle cause dell'inquinamento riscontrato;
- tempi concessi per l'esecuzione delle opere necessarie
- indicazione degli eventuali provvedimenti temporanei adottati in attesa del completamento delle opere di risanamento;
- indicazione dei provvedimenti previsti in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento;
- eventuali sanzioni comminate

#### *Art. 24 - Ufficio tutela rumore*

1. Con provvedimento del sindaco, può essere costituito un apposito ufficio del Comune per fornire informazioni, chiarimenti, effettuare semplici misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive.

2. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente può concordare con uffici sovracomunali e/o Provinciali e/o Regionale e/o Univeritari la formazione di personale comunale per l'esecuzione di semplici misurazioni fonometriche, che siano condotte con metodo e strumentazione adeguati anche per la verifica del rispetto dei limiti acustici stabiliti nel presente regolamento, mettendo a punto una semplice procedura operativa standard di misura.

3. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengano espressamente richieste all'Ufficio di cui al comma 1 da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali o da associazioni od anche da privati cittadini è richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi e che saranno definite e stabilite dall'ufficio stesso.

#### *Art. 25 - Sanzioni amministrative*

1. Richiamato il successivo comma sull'applicazione delle sanzioni amministrative, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, fatti salvi il Codice civile e il Codice penale, fatte salve le disposizioni normative statali e regionali in materia (cfr. in particolare l'art. 10 della L. 447/95 e l'art. 8 della L.R. 21/99), le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 150,00, salvo più restrittive ordinanze o di chiusura emesse dall'A.C. ai sensi di legge.
2. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 447/95 e dalla L.R. 34/2009 di seguito riportate:
  - a. per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'art.9 della Legge 447 e ferma restando la responsabilità penale per quanto disposto all'articolo 650 del C.P.: da € 1032,91 a € 10239,14;
  - b. per il superamento dei limiti di emissione e/o di immissione sonora stabiliti: da € 516,46 a 5164,67;
  - c. per la violazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 e dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/95 dallo Stato,: € 258,23 a 10239,14.

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico

Arch. Attilio Mazzei

3. Per le infrazioni alle norme del Regolamento, qualora non già sanzionate ai sensi del comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate:
  - a. Per la mancata richiesta di Autorizzazione per attività temporanea : € 35,00 a 150,00;
  - b. Per il mancato rispetto dei limiti di e/o delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee: da €25,00 a €500,00.
4. Ai sensi della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica di contestazione.
5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 447/95. I relativi proventi sono destinati ad opere di ripristino e/o risanamento ambientale, e/o per l'acquisto di attrezzature fonometriche o per il finanziamento dei piani di risanamento ai sensi dell'art.28 della L.R. 34/2009

### **TITOLO VII - RISANAMENTO**

Il Comune è tenuto ad adottare un Piano di risanamento acustico comunale (P.R.A.C.) ai sensi dell'art.7 comma 1 della Legge 447/95:

- quando avviene il superamento dei valori di attenzione nelle aree pubbliche.
- qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB dalla Tab.1 e 2 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 447/95, il Comune può adottare un P.R.C.A. al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.

I P.R.C.A. sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale, e trasmessi alla provincia ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.34/09 e alla regione entro trenta giorni dall'adozione ai sensi dell'art. 20 della L.U.R. n.19/02 e dall'art. 8 della L.R. 34/2009.

I contenuti, i criteri di redazione e le modalità di attuazione dei P.R.C.A. sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'art. 7 della Legge 447/95 e dell'articolo 12 della L.R. n.34 del 19.10.2009.

La redazione del P.R.C.A. recepisce i contenuti:

- del piano urbano del traffico;
- dei P.R.A. presentati dalle imprese;
- dei piani pluriennali di contenimento del rumore presentati dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'art.10, comma 5 della Legge 447/95;
- dei vincoli territoriali esistenti riportati dal Piano Strutturale Comunale

I P.R.C.A. stabiliscono le priorità di intervento tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione, riferiti a ciascuna delle sorgenti sonore considerate:

- l'entità dei livelli di inquinamento acustico prodotto
- la quantità di popolazione interessata
- la stima dei benefici ottenibili a seguito degli interventi di risanamento concretamente attuabili.

I P.R.C.A. stabiliscono i tempi e le modalità di attuazione dei singoli interventi tenendo conto:

- delle priorità stabilite in base ai criteri di cui al comma precedente;
- dei mezzi economici e materiali necessari al completamento degli interventi

Il Sindaco

Il Tecnico

Ing. Eugenio Canino

Arch. Attilio Mazzei

- delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche della possibilità di accedere ai contenuti regionali erogati ai sensi dell'art. 13 della Legge 447/95.
- Il Comune può avvalersi del supporto di tecnici competenti in acustica ambientale per la redazione dei P.R.C.A.

### ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

#### *Art. 26 - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie*

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento od ordinanza comunali in vigore che risultino in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

#### *Art. 27 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.
2. Le attività rumorose in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno 180 giorni di tempo dalla data di cui al comma 1 per attenersi alle disposizioni impartite dallo stesso.

Il Sindaco  
Ing. Eugenio Canino

Il Tecnico  
Arch. Attilio Mazzei